

Comune di Castelfranco Veneto

CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Regolamento

Art. 1 - Istituzione e fini

E' istituita la Consulta Giovanile Comunale che ha sede in locali del Comune di Castelfranco Veneto.

La Consulta Giovanile Comunale è organo di partecipazione giovanile alla vita sociale e politica della Città di Castelfranco Veneto.

La Consulta si pone come organismo di collegamento, luogo d'ascolto e punto d'incontro per i giovani di Castelfranco Veneto che vogliono partecipare all'ideazione e realizzazione di iniziative volte al benessere e alla crescita umana e culturale dei giovani stessi, il tutto cooperando con gli organi amministrativi del Comune per facilitarne l'attuazione; si interessa delle realtà e delle attività giovanili, nonché di quelle riguardanti la condizione giovanile. Le principali finalità che persegue sono:

- a) promuovere la cultura della partecipazione, intesa come opportunità, attraverso l'espressione delle proprie opinioni e del proprio operare, di incidere sugli ambiti di interesse giovanile, mirando ad obiettivi socialmente sostenibili.
- b) sviluppare iniziative per favorire l'incremento delle competenze di singoli e gruppi riguardo le capacità espressivo-creative.
- c) favorire il confronto di idee tra giovani di diversa età, provenienza territoriale, condizione scolastico-lavorativa, identità culturale e orientamento politico, promuovendo quindi la creazione di spazi di relazione idonei.
- d) esprimere pareri, su richiesta o di propria iniziativa, su situazioni riguardanti la politica giovanile nel territorio.
- e) promuovere la discussione e la collaborazione con e tra i giovani, singoli o associati, gli organismi e tutti coloro che sono coinvolti nelle attività riguardanti il mondo giovanile.
- f) individuare fenomeni di emarginazione e disagio sociale, intervenendo su di essi, nei limiti delle competenze, anche attraverso la collaborazione con organismi pubblici, soggetti privati e del privato sociale.
- g) coinvolgere nell'attività della Consulta le Associazioni locali ed altri organismi giovanili, nel rispetto delle specificità di ciascuna realtà.
- h) interessarsi alle problematiche concernenti il futuro dei giovani per favorirne il passaggio all'età adulta.
- i) individuare e mettere in rete tutti gli spazi di opportunità e progettualità rivolti ai giovani presenti nel territorio comunale.

La Consulta Giovanile Comunale di Castelfranco Veneto promuove l'attivazione di relazioni con altre Consulte Giovanili, in particolare di Comuni limitrofi, al fine di costituire una rete e cooperare in ambiti di interesse più ampio.

Articolo 2 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- l'Assemblea;
- il Presidente della Consulta;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta è composta da giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, così individuati:
 - a) devono essere attivamente coinvolti nell'attività dell'associazione o formazione dalla quale sono designati;
 - b) non devono ricoprire cariche politiche istituzionali, quali consigliere regionale, provinciale e comunale.
2. Fermi restando i limiti di età, fanno parte dell'Assemblea i giovani che hanno partecipato a corsi formativi di alfabetizzazione socio-politica promossi o finanziati da un ente pubblico o a un gruppo di lavoro organizzato dalla Consulta Giovanile.
3. Le associazioni senza fine di lucro, di volontariato, di promozione sociale e sportive di frazione e di quartiere e le organizzazioni ed istituzioni rappresentative delle comunità locali possono designare un proprio rappresentante, purché operino nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Sindaco o suo delegato e possono essere invitati i dirigenti e i funzionari del Comune, esperti e tecnici a supporto della discussione, nonché, se ritenuto opportuno, rappresentanti delle Associazioni Politiche e dei Sindacati, gli Assessori comunali, i Consiglieri comunali, ed altri soggetti di interesse.

Articolo 4 - Durata del mandato dei componenti dell'Assemblea

I componenti dell'Assemblea decadono al raggiungimento del trentesimo anno di età.

Essi cessano inoltre per dimissioni o a seguito della revoca della designazione da parte di chi li ha espressi o per la sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente articolo 3.

I membri della Consulta decadono automaticamente per assenza ingiustificata alle riunioni per tre incontri consecutivi, o per ulteriori assenze prolungate tali da risultare lesive dell'operato della Consulta stessa previa valutazione delle motivazioni da parte dell'Assemblea

Articolo 5 - Competenza dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- eleggere al suo interno il Consiglio Direttivo ed eventuali gruppi di lavoro con compiti propositivi e di sviluppo delle linee fissate dall'Assemblea;
- fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 1 ed affidarne la traduzione operativa al Consiglio Direttivo o ai gruppi di lavoro, se presenti;
- approvare l'operato del Consiglio Direttivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati;
- approvare la relazione annuale sull'attività svolta presentata dal Consiglio Direttivo e le relazioni dei gruppi di lavoro, ove costituiti.

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata inoltre quando ne è fatta richiesta specifica e motivata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne è fatta richiesta specifica e motivata di un quinto dei membri componenti l'Assemblea stessa.

Il Presidente convoca l'Assemblea con le forme dalla stessa stabilite su proposta del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione.

Articolo 7 - Validità delle sedute e votazione

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nell'avviso di prima convocazione può essere fissata la seconda convocazione. In caso contrario, l'Assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

L'avviso della convocazione è pubblicato all'Albo pretorio e nel sito ufficiale del Comune di Castelfranco Veneto.

Di ogni seduta è redatto dal segretario un verbale, che in copia sarà disponibile per la consultazione presso la sede della Consulta. I verbali ed i resoconti dell'Assemblea sono pubblicati nel sito ufficiale del Comune di Castelfranco Veneto ed i relativi contenuti possono essere diffusi con i mezzi informativi più idonei.

Il segretario è individuato dall'Assemblea tra i propri membri.

Articolo 8 - Il Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente rappresenta la Consulta in ogni attività istituzionale.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per due anni e sono rieleggibili per una volta.

Il Presidente individua tra i componenti del Consiglio Direttivo un segretario che provvede alla redazione degli atti e dei verbali del Consiglio stesso.

Articolo 9 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, compreso il Presidente, eletti democraticamente dall'Assemblea tra i propri componenti con voto segreto.

Le modalità per la votazione sono stabilite dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un membro, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 10 - Competenze del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) attuare il programma di attività della Consulta Giovanile secondo le indicazioni dell'Assemblea e ne cura l'organizzazione e l'operatività;
- c) formulare i pareri e le proposte all'Amministrazione Comunale in merito alle Politiche Giovanili secondo gli aspetti progettuali ed economici evidenziati dall'Assemblea;
- d) proporre all'Assemblea l'istituzione di Gruppi di lavoro e curarne il coordinamento;
- e) presentare all'Assemblea la relazione sull'attività svolta;
- f) formulare proposte al Consiglio Comunale circa modifiche al presente regolamento, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Articolo 11 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

La convocazione deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza dei due terzi dei membri. Esso delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Per l'approfondimento di particolari argomenti, possono essere invitati alle sedute il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli Assessori, i dirigenti ed i funzionari del Comune, nonché esperti e tecnici.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno e comunque entro il mese successivo al termine dell'anno di attività.

5. Per la redazione degli atti e dei verbali il Consiglio Direttivo si avvale di un segretario individuato tra i propri componenti.

Art. 12 - Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade qualora non venga approvata la relazione annuale di cui all'art. 5 o per mozione di sfiducia dell'Assemblea.

Entro trenta giorni, l'Assemblea provvede alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente uscente.

Articolo 13 - Gruppi di lavoro

1. L'Assemblea istituisce nel proprio seno uno o più gruppi di lavoro per l'approfondimento di temi ed argomenti specifici, determinandone gli ambiti di interesse, la composizione e le modalità di funzionamento.

2. Ogni gruppo di lavoro elegge un coordinatore-responsabile.

Articolo 14 - Risorse per il funzionamento

Per l'espletamento della propria attività e per le esigenze di carattere organizzativo la Consulta viene dotata di locali adeguati e del necessario materiale di consumo.